



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI - SASSARI - - SASSARI

Documento in allegato protocollato in data 17/06/2020

N° di Protocollo - 0002101 -

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE DELL' ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI SASSARI**

Data Documento: 17/06/2020

Inserito da: Utenza 117 (Ufficio Protocollo)

Sottoclassificazione 1: *Ala- regolamenti

Sottoclassificazione 2:

Sottoclassificazione 3:

Sottoclassificazione 4:

Mittente\Destinatario: ALBO; SITO; TUTTI GLI INTERESSATI

Mezzo invio\ricezione: mail, sito, albo

← **Con Adobe Acrobat, apertura dell'allegato protocollato mediante il tasto @ della barra a sinistra.**

Per le versioni obsolete utilizzare il menu *Documenti\Allegati file*.

0002101	2020	17062020	2
N° prot.	Anno	Data	1: ent, 2: usc.

I dati saranno conservati e trattati con le garanzie di sicurezza previste dal
GDPR - Regolamento UE 2016/679

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL DIRETTORE

DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI SASSARI

Il Presidente

Vista la legge 21 dicembre 1999, n.508;

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n.132 che ha approvato il regolamento sui criteri di autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto Decreto Dirigenziale Miur, n. 791 del 5 aprile 2017, che aggiorna e approva lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 giugno 2020;

DECRETA

Il seguente regolamento per le elezioni del Direttore dell'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" di Sassari.

Art.1.

(Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni del Direttore della Accademia di Belle Arti Sassari si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto e dall'art. 6 del D.P.R. 132 del 28 febbraio 2003 e sono indette con decreto del Presidente. Il decreto è reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito internet istituzionale.
2. In caso di cessazione anticipata dalla carica di Direttore, qualunque ne sia la causa, l'indizione delle elezioni è effettuata non oltre il sessantesimo giorno successivo alla causa di cessazione.
3. Il decreto di indizione, nel rispetto del presente regolamento nonché delle disposizioni legislative e regolamentari, deve:
 - a. fissare la data e gli orari della consultazione;
 - b. fissare il termine entro il quale devono essere presentate le candidature;
 - c. fissare il termine entro il quale la Commissione di valutazione curriculare deve concludere i lavori di valutazione di ammissibilità delle candidature.

Art. 2.

(Elettorato Attivo)

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003 e dell'art. 10 dello Statuto, l'elettorato attivo per l'elezione del Direttore dell'Accademia spetta:
 - a. ai docenti di prima e seconda fascia in servizio, su cattedre e posti in organico, all'Accademia di Sassari alla data dell'elezione con contratto a tempo indeterminato;
 - b. ai docenti a tempo indeterminato, in servizio presso questa Accademia, appartenenti ad altre istituzioni, che abbiano optato di esercitare il loro diritto di voto presso questa Accademia;
 - c. ai docenti incaricati della direzione di istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarità e che optino per l'elezione nella sede di servizio;
 - d. ai docenti a tempo determinato su cattedre e posti vacanti, in organico, sino al termine dell'attività didattica.
2. La direzione amministrativa dell'Accademia provvederà a redigere l'elenco degli aventi diritto al voto da affiggere, non appena redatto, all'albo dell'Accademia.
3. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui al comma precedente sono segnalate alla direzione amministrativa fino a tre giorni prima della data del turno elettorale. Il Direttore amministrativo provvede con atto scritto, sentendo, ove occorra, la commissione di valutazione, alla modifica e/o integrazione dell'elenco.

Art. 3.

(Elettorato Passivo)

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 132 del 2003 e dell'art. 10 dello statuto dell'Accademia di Sassari il Direttore è eletto tra i docenti di ruolo di prima fascia, anche di analoghe istituzioni, che siano in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità. I requisiti richiesti per le elezioni del Direttore sono i seguenti:
 - a. anzianità effettiva nel ruolo della docenza nelle Accademie di Belle Arti di almeno 6 anni;
 - b. esperienza professionale e di Direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari e internazionali. Esemplicativamente saranno valutate le attività professionali specificamente riferite all'istituzione, i cataloghi, le recensioni di mostre effettuate, le pubblicazioni di volumi, di saggi, di articoli su quotidiani o riviste nazionali, la partecipazione e/o l'organizzazione di attività espositive a livello nazionale e internazionale, la partecipazione in qualità di relatori a convegni, conferenze, seminari di studio, laboratori didattici con enti pubblici e privati, corsi di aggiornamento;
 - c. i candidati non devono aver riportato condanne penali né, sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano già stati riabilitati.
2. Il possesso dei titoli costituenti requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato con autocertificazione del candidato.

Art. 4.

(Commissione di valutazione)

1. La valutazione curriculare dagli aspiranti alla direzione sarà operata, ai fini della presentazione delle candidature, da una commissione composta da:
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - il Direttore Amministrativo;
 - il docente con più anzianità di servizio non candidato.

Art. 5.

(Modalità di candidatura)

1. Le dichiarazioni di candidatura, sottoscritte dai candidati e corredate da relativa documentazione (curriculum artistico/professionale, attestazione di anzianità di servizio e programma di mandato) devono pervenire presso l'Ufficio Protocollo entro il termine stabilito con decreto di indizione.
2. La Commissione di valutazione verifica la correttezza delle domande, accerta la sussistenza dei requisiti richiesti e dispone l'affissione all'albo dei candidati in ordine alfabetico. La documentazione a corredo delle candidature sarà custodita dal Responsabile del Procedimento e resterà disponibile a tutti i docenti facenti parte dell'elettorato attivo al fine di prenderne visione.
3. Le candidature ammesse, i relativi curricula e il programma di mandato dei candidati sono affissi nell'albo dell'Accademia e pubblicati nel sito web dell'Istituto e resteranno a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

Art. 6.

(Commissione di seggio)

1. La Commissione di seggio sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente Regolamento.
2. E' costituita da tre membri titolari di cui due fra i professori compresi nell'elenco di cui all'art. 2, designati dal Consiglio Accademico in una apposita riunione e un assistente con funzioni di segretario indicato dal direttore amministrativo.
3. La Commissione nomina nel suo seno il proprio Presidente.
4. La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e segretezza del voto e provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi, sentiti i candidati e gli elettori che hanno interesse.
5. Non può far parte della Commissione di seggio chi si presenta come candidato. In tal caso viene sostituito all'atto della presentazione della candidatura con le modalità di cui al comma 2.

Art. 7.

(Modalità di voto)

1. Il voto è personale, diretto e segreto.

2. A ciascun elettore sarà consegnata una scheda elettorale con i nomi dei candidati scritti entro un apposito rettangolo, precedentemente controfirmata dai componenti della commissione elettorale, previo accertamento dell'identità personale.
3. L'elettore accede a una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed esprime la propria preferenza apponendo una X o una barra o una linea o un segno sul nome del candidato prescelto.
4. La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore nell'apposita urna.
5. Nell'ipotesi di "terza votazione" le schede bianche o nulle concorrono a formare il quorum dei votanti.

Art. 8.

(Metodo d'elezione)

1. Le operazioni di voto si svolgono nella giornata fissata e secondo le modalità stabilite nel decreto di indizione.
2. Le votazioni per l'elezione del direttore sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (metà più uno con arrotondamento per difetto).
3. Viene eletto Direttore il candidato che nel corso del primo turno elettorale raggiunge la maggioranza assoluta con la metà più uno dei votanti, con arrotondamento per difetto.
Nel caso in cui nessun candidato dovesse raggiungere la maggioranza assoluta dei votanti, si procederà subito ad una seconda votazione in cui vanno a ballottaggio i due candidati che hanno avuto il maggior numero di preferenze.
Se anche in questo caso nessuno dei due dovesse raggiungere la maggioranza assoluta dei votanti, si procederà, subito dopo, a una terza votazione in cui risulterà eletto il candidato che avrà la maggioranza relativa, ovvero il maggior numero delle preferenze.
In caso di parità prevale la maggiore anzianità di servizio e, in subordine, la minore anzianità anagrafica.
4. Nell'ipotesi di non raggiungimento del quorum richiesto per la validità delle votazioni, si procederà ad una seconda votazione, la quale deve aver luogo entro lo stesso giorno.
5. Qualora neanche in tale votazione si raggiunga il quorum prescritto si procederà, di seguito, a una terza votazione, nello stesso giorno, il cui risultato sarà valido indipendentemente dalla percentuale di partecipazione al voto.

Art. 9.

(Operazioni di voto)

1. Il responsabile del procedimento provvede a quanto necessario affinché il giorno della votazione siano consegnati al Presidente della commissione di seggio:
 - a. la lista degli aventi diritto al voto;
 - b. il pacco delle schede per la votazione, recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico;
 - c. un timbro recante il logo o nominativo dell'Accademia;

- d. tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere all'esterno e all'interno della sala della votazione, elencate in ordine alfabetico;
 - e. l'urna e quanto altro occorra per la votazione, quali una cabina, matite.
2. Subito dopo aver preso in con segna il suddetto materiale, il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella apposita lista e procede alla loro autenticazione, facendovi apporre la firma di uno scrutatore e un timbro.
 3. Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di valido documento di identità e apporre la propria firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome mentre uno scrutatore, nel consegnargli la scheda, annoterà gli estremi del documento di identità. In sua mancanza, l'identità dell'elettore può essere accertata mediante il riconoscimento da parte di un componente della commissione di seggio, apponendo la propria firma accanto a quella dell'elettore.

Art.10.

(Modalità di scrutinio)

1. La Commissione di seggio procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura di ciascun turno elettorale, senza soluzione di continuità. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto contestuale verbale.
2. La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
3. Sono nulle le schede che presentano scritte o segni tali da far ritenere, in modo inequivocabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio o voto, nonché quelle recanti più di una preferenza.
4. Sono bianche le schede che non indicano alcuna preferenza.
5. Le eventuali controversie sulle assegnazioni o validità del voto sono risolte immediatamente, dandone atto nel verbale.
6. Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato e il numero delle schede nulle e bianche.
7. Il verbale riporta altresì:
 - a. Il numero delle schede spogliate;
 - b. Il numero degli elettori che hanno votato.
8. Il Presidente della Commissione di seggio, preso atto del risultato elettorale, procede alla comunicazione dei risultati al Direttore in carica che invia al Ministero gli stessi con il nome del Direttore indicato per la direzione.

Art. 11.

(Nomina del Direttore)

1. Il Direttore eletto viene nominato con decreto del Ministro.

Art.12
(Modalità di pubblicità)

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo dell'Accademia di Belle Arti di Sassari e sul sito web istituzionale www.accademiasironi.it nella sezione "Statuto e Regolamenti".

Art.13
(Norme finali)

1. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico, emanato dal Presidente ed entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione all'Albo.



IL PRESIDENTE
(Avv. Antonio Mereu)